



COMUNE  
DI  
CASSANO MAGNAGO

REGOLAMENTO COMUNALE  
PER IL COMMERCIO  
SULLE AREE PUBBLICHE

Approvato con deliberazione di C.C. n. 47 del 25.11.2024.

## SOMMARIO

### **CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI**

- Art. 1 – Oggetto
- Art. 2 – Definizioni
- Art. 3 – Finalità
- Art. 4 – Criteri da seguire per l'individuazione delle aree per il commercio su aree pubbliche
- Art. 5 – Compiti degli uffici comunali
- Art. 6 – Commissione consultiva
- Art. 7 – Durata delle concessioni

### **CAPO II – AREA DESTINATA AL MERCATO**

- Art. 8 – Area di mercato
- Art. 9 – Riserve di aree agli agricoltori e ad altri operatori
- Art.10 – Posteggio riservato al battitore
- Art.11 – Delimitazione dei posteggi
- Art.12 – Soppressione, spostamento della sede e del giorno del mercato
- Art.13 – Mercati straordinari

### **CAPO III - CALENDARIO ANNUALE - ORARIO DI VENDITA**

- Art. 14 – Calendario annuale
- Art. 15 – Orario di vendita

### **CAPO IV – ASSEGNAZIONE E AUTORIZZAZIONE**

- Art. 16 – Esercizio dell'attività
- Art. 17 – Autorizzazione commerciale – posteggio
- Art. 18 – Assegnazioni dei posteggi liberi
- Art. 19 – Criteri per le assegnazioni dei posteggi graduatoria
- Art. 20 – Criteri per le assegnazioni dei posteggi agli agricoltori e graduatoria
- Art. 21 – Sospensione dell'attività di vendita
- Art. 22 – Revoca dell'autorizzazione
- Art. 23 – Scadenza, revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse
- Art. 24 – Decadenza della concessione del posteggio
- Art. 25 – Trasferimenti per migliorie
- Art. 26 – Scambio reciproco di posteggio
- Art. 27 – Subingresso nella concessione del posteggio
- Art. 28 – Verifica delle presenze
- Art. 29 – Assegnazione giornaliera Posteggi liberi e posteggi temporaneamente non occupati (spunta)
- Art. 30 – Graduatoria di spunta
- Art. 31 – Canone mercatale
- Art. 32 – Smaltimento rifiuti

## **CAPO V - DISCIPLINA INTERNA DEL MERCATO**

- Art. 33 – Documento identificativo
- Art. 34 – Posteggi-banchi di vendita
- Art. 35 – Norme igienico-sanitarie
- Art. 36 – Limiti e divieti per i concessionari

## **CAPO VI - POSTEGGI ISOLATI**

- Art. 37 – Disposizioni generali
- Art. 38 – Modalità di assegnazioni

## **CAPO VII - COMMERCIO ITINERANTE**

- Art. 39 – Autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante
- Art. 40 – Disposizioni per i commercianti itineranti
- Art. 41 – Limitazioni e divieti per il commercio esercitato in forma itinerante

## **CAPO VIII SANZIONI**

- Art. 42 – Sanzioni amministrative

## **CAPO IX - FIERE**

- Art. 43 – Istituzione delle fiere
- Art. 44 – Valorizzazione e salvaguardia delle fiere in aree a valenza storica
- Art. 45 – Assegnazione dei posteggi – Modalità
- Art. 46 – Assegnazione dei posteggi non utilizzati
- Art. 47 – Modalità di funzionamento
- Art. 48 – Obblighi e divieti
- Art. 49 – Esclusione dalla fiera
- Art. 50 – Circolazione veicolare
- Art. 51 – Esercizio temporaneo e fiere non calendarizzate

## **CAPO X - DISPOSIZIONI FINALI**

- Art. 52 – Entrata in vigore e diffusione
- Art. 53 – Disposizioni finali

## CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

### **Art. 1 OGGETTO**

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività di commercio sulle aree pubbliche nei mercati comunali al dettaglio, nelle fiere e su altre aree pubbliche in forma itinerante, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal titolo X del D. Lgs. del 31 marzo 1998 n.114, dalla Legge Regione Lombardia del 2 febbraio 2010 n. 6 e successive modificazioni ed integrazioni, dal D. Lgs. n. 59/2010 in materia di commercio su aree pubbliche, e dalle vigenti disposizioni regionali e dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano.
2. Il Regolamento viene approvato dal Consiglio Comunale, sentite le rappresentanze delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio maggiormente rappresentative a livello provinciale.

### **Art. 2 DEFINIZIONI**

Agli effetti del presente regolamento s'intendono:

- a) **per aree pubbliche:** le strade, i canali, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni di altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico;
- b) **per commercio su aree pubbliche:** commercio su aree pubbliche, l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche o sulle aree private delle quali il comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;
- c) **per posteggio:** la parte di area pubblica o di area privata della quale il comune abbia la disponibilità che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale;
- d) **per posteggio fuori mercato:** il posteggio situato in area pubblica o privata, dalla quale il Comune abbia la disponibilità, utilizzato per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, che non ricade in un'area mercatale;
- e) **per mercato:** l'area pubblica o privata della quale il comune abbia la disponibilità sulla base di apposita convenzione o di altro atto idoneo, composta da almeno tre posteggi, attrezzata o meno, destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;
- f) **per posteggi isolati:** le aree di cui il comune abbia la disponibilità, sulle quali non siano individuati più di 2 posteggi, destinati all'esercizio dell'attività commerciale e di somministrazione di bevande per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese;
- g) **per mercato straordinario:** l'edizione aggiuntiva di un mercato che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto alla cadenza normalmente prevista, in occasione di festività o eventi particolari e con la presenza degli stessi operatori normalmente concessionari di posteggi;
- h) **per spunta:** operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si aspira ad occupare, occasionalmente, un posto o non occupato dall'operatore in concessione o non ancora assegnato;
- i) **per spuntista:** l'operatore che, non essendo titolare di concessione di posteggio, aspira ad occupare, occasionalmente, un posto non occupato dall'operatore in concessione o non ancora assegnato;
- j) **per posteggio riservato:** il posteggio individuato per i produttori agricoli;
- k) **per produttori agricoli:** coloro che esercitano l'attività di cui all'art. 2135 del Codice Civile, iscritti al Registro delle Imprese di cui al Decreto Legislativo n. 228/2001;

- l) **presenze in un mercato:** il numero delle volte che l'operatore si è presentato in tale manifestazione, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività;
- m) **presenze effettive in un mercato:** il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato l'attività in tale manifestazione;
- n) **attrezzature:** i banchi e i trespoli, ancorché muniti di ruote, i chioschi, i veicoli attrezzati per la vendita e ogni altro apparecchio funzionale all'esposizione, alla vendita o alla somministrazione delle merci;
- o) **per posteggi liberi:** si intendono posteggi di prima istituzione, posteggi dei quali il titolare ha dichiarato la rinuncia, posteggi che sono stati revocati, posteggi dei quali risulta scaduta la concessione;
- p) **manifestazioni temporanee e fiere non calendarizzate:** manifestazioni non istituzionalizzate e non ricorrenti, organizzate dall'Amministrazione Comunale oppure da associazioni di categoria, comitati o soggetti privati;
- q) **fiera** (art. 16 comma 2 lettera f) L.R. 6/2010): la manifestazione caratterizzata dalla presenza, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali il comune abbia la disponibilità sulla base di apposita convenzione o di altro atto idoneo, di operatori autorizzati a esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di articolari ricorrenze, eventi o festività, indicata nel calendario regionale delle fiere e delle sagre di cui all'art.18 bis della L.R. 6/2010;
- r) **attività occasionali di vendita in manifestazioni pubbliche:** attività accessoria di vendita o somministrazione alimenti e bevande svolta da soggetti su aree private nell'ambito di manifestazioni temporanee non aventi fini di lucro;
- s) **battitore:** è considerato illustratore o battitore il commerciante che adotta una particolare tecnica di vendita che comporti un continuo intervento per richiamare l'attenzione del pubblico sulle caratteristiche tecniche di determinati prodotti o sulla particolare convenienza dell'acquisto.

### **Art. 3 FINALITÀ**

Il presente regolamento persegue le seguenti finalità:

- a) favorire la realizzazione di una rete commerciale su aree pubbliche che assicuri la migliore produttività del sistema e un'adeguata qualità dei servizi da rendere al consumatore;
- b) assicurare il rispetto del principio della libera concorrenza, garantendo un equilibrato ed armonico sviluppo delle diverse tipologie distributive;
- c) rendere compatibile l'impatto territoriale ed ambientale delle aree mercatali con particolare riguardo a fattori quali la mobilità, il traffico e l'inquinamento;
- d) valorizzare la funzione commerciale resa da mercati, al fine di assicurare un servizio anche nelle zone e nei quartieri più degradati, non sufficientemente serviti dalla struttura commerciale esistente;
- e) salvaguardare e riqualificare la rete distributiva esistente, dotando le aree mercatali di servizi igienici e di adeguati impianti di allacciamento alle reti idriche ed elettriche in conformità alla vigente normativa igienico-sanitaria;
- f) favorire l'individuazione di nuove aree, pubbliche o private, coperte o scoperte, atte ad ospitare mercati. L'individuazione di dette aree deve essere strettamente correlata all'incremento demografico, alla propensione al consumo ed alla offerta commerciale già esistente nel territorio comunale;
- g) localizzare le aree mercatali in modo da consentire: un facile accesso ai consumatori; sufficienti spazi di parcheggio per i mezzi degli operatori; il minimo disagio per la popolazione; la salvaguardia dell'attività commerciale in atto ed, in particolare, quella dei mercati nei centri storici, compatibilmente con il rispetto della normativa riguardante gli aspetti igienico-sanitari, viabilistici e di pubblica sicurezza; un riequilibrio dei flussi di domanda attualmente diretti verso i centri storici o verso aree congestionate;
- h) promuovere l'aggregazione associativa degli operatori, mediante la costituzione di cooperative e/o consorzi per la gestione dei servizi mercatali.

#### **Art. 4**

### **CRITERI DA SEGUIRE PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE AREE PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE**

Nell'individuazione delle aree da destinare a sede di mercati e fiere, il Comune deve rispettare:

1. le previsioni dei vigenti strumenti urbanistici comunali;
2. i vincoli per determinate zone od aree urbane, previsti dal Ministro dei beni culturali ed ambientali, a tutela dei valori storici, artistici ed ambientali;
3. le limitazioni ed i vincoli imposti per motivi di polizia stradale, igienico-sanitari o di pubblico interesse in genere;
4. le limitazioni ed i divieti previsti nei regolamenti comunali di polizia urbana;
5. le caratteristiche socio-economiche del territorio;
6. la densità della rete distributiva in atto e tener conto della presumibile capacità di domanda della popolazione residente.

#### **Art. 5**

### **COMPITI DEGLI UFFICI COMUNALI**

1. La regolamentazione, direzione e controllo delle attività di commercio su aree pubbliche, nelle diverse forme previste dalla legge, nonché le funzioni di polizia amministrativa nei mercati e nelle fiere, spettano all'Amministrazione Comunale che le esercita attraverso la Polizia Locale, il Responsabile d'Area Attività Istituzionale ed Amministrative, Il Responsabile Area Territorio assicurando l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e di vigilanza.
2. Il Responsabile dell'Area Attività Istituzionale ed Amministrativa si avvale, per l'attività gestionale, di controllo e di polizia amministrativa, del personale previsto della vigente pianta organica.

#### **Art. 6**

### **COMMISSIONE CONSULTIVA**

1. Ai sensi dell'art.19, comma 1, della L.R. n. 6/2010 è istituita la Commissione Consultiva per il commercio su area pubblica, le cui funzioni sono espressamente stabilite dal c. 4 dell'art. 19 della sopra citata legge.
2. La Commissione Consultiva è così composta:
  - Sindaco o suo delegato con funzioni di Presidente;
  - Dirigente responsabile del Settore o suo delegato;
  - un rappresentante per ognuna delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale;
  - un rappresentante di una delle organizzazioni dei consumatori e degli utenti maggiormente rappresentative a livello provinciale;
  - un dipendente dell'ufficio comunale competente con funzioni di segretario senza diritto di voto.
3. La Commissione è nominata dal Sindaco e la sua durata in carica è pari a quella dell'organo che la nomina.
4. La Commissione si riunisce su richiesta del Presidente o di almeno un terzo dei componenti con diritto di voto. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti.
5. Essa delibera a maggioranza dei presenti e votanti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
6. Il componente che senza giustificato motivo non partecipa a tutte le riunioni della Commissione che si svolgono in un anno solare viene considerato decaduto dall'incarico.
7. La lettera di convocazione deve essere inviata dal segretario ad ogni componente della Commissione almeno cinque giorni prima della data prevista per lo svolgimento delle riunioni e deve contenere la data e l'ora della seduta nonché un elenco analitico degli argomenti in discussione.
8. Le sedute della Commissione sono pubbliche.

9. La commissione viene sentita in riferimento agli argomenti elencati al comma 4 dell'art. 19 della legge regionale 6/2010;
10. La partecipazione alle commissioni di cui al presente articolo è a titolo gratuito.

## **ART. 7 DURATA DELLE CONCESSIONI**

1. Le nuove concessioni comunali dei posteggi per l'esercizio del commercio su area pubblica hanno una validità massima pari a 10 anni, fatta salva la facoltà dell'Amministrazione comunale di sospendere o revocare in ogni momento, senza oneri per il Comune, la concessione del posteggio e di assegnarne un altro in sostituzione; la concessione relativa al posteggio dato in sostituzione ha una durata fino alla scadenza della concessione revocata.
2. Le concessioni sono assegnate in relazione ad ogni singolo posteggio, mediante la formazione di una graduatoria, previa verifica dei requisiti di legge, a seguito dell'espletamento di apposita procedura selettiva ad evidenza pubblica.
3. In caso di subingresso la concessione rilasciata al subentrante ha validità fino alla scadenza prevista per la concessione del cedente.
4. In uno stesso mercato, uno stesso soggetto, persona fisica o società di persone, non può essere titolare di un numero di concessioni superiore a quello previsto dalla normativa regionale vigente in materia.
5. Sono fatti salvi, per gli operatori che esercitano il commercio su aree pubbliche, i diritti acquisiti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, nonché le graduatorie di spunta.

## **CAPO II - AREA DESTINATA AL MERCATO**

### **Art. 8 AREA DI MERCATO**

1. L'area destinata al mercato settimanale viene individuata in quella compresa fra le vie PIAVE e ISONZO.
2. Ogni posteggio posto all'interno dell'area attrezzata ha la possibilità di collegarsi alla rete idrica, fognaria ed elettrica.
3. L'area di mercato viene suddivisa nei seguenti settori:
  - Settore A: Alimenti, frutta e verdura e coltivatori diretti, compresa l'attività di somministrazione ai sensi dell'art. 21, comma 7bis, della L.R. n. 6/2010 (ALIMENTARI);
  - Settore B: Oggetti di vestiario, scarpe, pelletteria, piante e fiori, casalinghi, attrezzature per il giardino, dischi, CD, piccoli animali (uccellini, pesci rossi, ecc.), altre voci non rientranti nelle precedenti.(NON ALIMENTARI);
  - Settore C: area centrale pedonale idoneamente delimitata da fioriere, ove è ottenibile autorizzazione ad esporre e pubblicizzare prodotti commerciali non immediatamente amovibili e a consegna differita (NON ALIMENTARI). In questo settore è ammessa la vendita di giornali e riviste da parte di edicolanti autorizzati alla vendita della stampa quotidiana e periodica in sede fissa, l'occupazione con espositori non dovrà superare 1 mq.;
4. L'ubicazione ed il numero dei posteggi, relativi ai sopracitati settori, sono approvati con deliberazione di Giunta comunale.
5. Gli operatori possono porre in vendita solo gli articoli previsti per il settore ove è ubicato il posteggio, ad eccezione del posteggio dedicato al battitore.
6. Il provvedimento di concessione del posteggio indicherà per lo stesso il vincolo di cui al punto precedente
7. Sul sito istituzionale, nella sezione dedicata ai Regolamenti, sarà disponibile una planimetria aggiornata dei posteggi esistenti nel territorio del comune.

8. Al fine di garantire la salvaguardia del decoro urbanistico e un'offerta commerciale di qualità, sono fissate le seguenti limitazioni: relativamente agli articoli commerciali, è esclusa la vendita dei seguenti prodotti: Stracci e sottoprodotti tessili, rottami e materiali di recupero in genere, motori di qualsiasi tipo, combustibili, macchine, attrezzature e articoli tecnici per l'industria, armi ed esplosivi, articoli usualmente venduti nei sexy shop e prodotti chimici.
9. E' tassativamente esclusa anche la vendita di indumenti e oggetti di qualsiasi tipo, materiale e foggia, sui quali siano impresse e riprodotte frasi e immagini lesive del decoro, delle fedi religiose, delle appartenenze culturali ed etniche.

#### **Art. 9**

#### **RISERVE DI AREE AGLI AGRICOLTORI E AD ALTRI OPERATORI**

1. Nell'ambito del mercato è riservata agli imprenditori agricoli, soggetti individuati dal D.Lgs. n. 228 del 18/05/2001, la quota del tre per cento del totale dei posteggi previsti, nel mercato, per il settore alimentare e per i prodotti ortofrutticoli, per un totale di nr. 3 posteggi.
2. I posteggi destinati ai produttori agricoli, se non sono utilizzati, possono essere assegnati, per il solo giorno di svolgimento del mercato, ad altri produttori agricoli, o, in subordine, ad altri operatori su area pubblica, titolari di autorizzazione per la vendita o somministrazione di prodotti alimentari.
3. I posteggi vengono assegnati agli imprenditori agricoli secondo i criteri stabiliti dal successivo art. 20, ai sensi e per gli effetti degli artt. 28, comma 15 e 30, comma 4, del D.Lgs. 114/1998.
4. L'assegnazione della concessione è rilasciata per la durata di 10 anni.

#### **Art. 10**

#### **POSTEGGIO RISERVATO AL BATTITORE**

1. Ai sensi e per effetti dell'art 26 della L.R 6/2010, il Comune ha individuato di assegnare 1/un posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche con il sistema del "battitore".
2. I posteggi riservati agli operatori che esercitano l'attività con il sistema detto del "battitore", sono assegnati a detti operatori, secondo un programma di turnazioni concordato con il Comune.
3. L'assegnazione è operata dal responsabile del SUAP. In caso di rinuncia al posteggio da parte di battitori o di revoca della concessione del posteggio, per mancato utilizzo dello stesso per un periodo superiore a sei mesi continuativi, il posteggio potrà essere recuperato dal Comune ed inserita tra i normali posteggi da assegnare, come indicato negli articoli 18 e 19 del presente regolamento.
4. In mancanza del battitore il posteggio può essere assegnato ad operatori su area pubblica, titolari di autorizzazione amministrativa per la vendita di prodotti non alimentari in forma itinerante, tenuto conto del più alto numero di presenze sul mercato.

#### **Art. 11**

#### **DELIMITAZIONE DEI POSTEGGI**

1. I posteggi avranno un fronte espositivo avente lunghezza non inferiore a mt. 5 e non superiore a mt. 11, altresì non potranno avere una profondità superiore a mt. 5.
2. Sono fatti salvi i casi di superfici superiori o di minore ampiezza autorizzate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.
3. I posteggi saranno intervallati tra loro da un passaggio di mt. 0.50, con assoluto divieto di occuparlo anche temporaneamente.
4. Quanto sopra riportato sarà meglio indicato nell'apposita planimetria, approvata con deliberazione di Giunta Comunale.

## **Art. 12**

### **SOPPRESSIONE, SPOSTAMENTO DELLA SEDE E DEL GIORNO DEL MERCATO**

1. La soppressione di mercati, la modifica della dislocazione dei posteggi e lo spostamento delle date di svolgimento, sono decisi dal Comune, sentita la Commissione consultiva di cui all'articolo 6 del presente regolamento.
2. In ipotesi di riduzione di posteggi, se il mercato settimanale del venerdì risulti sovradimensionato rispetto alle esigenze dell'utenza, all'offerta presente sul territorio ed in considerazione delle problematiche legate alla logistica dello smaltimento dei rifiuti, si potrà procedere alla soppressione di alcuni posteggi ai fini di riorganizzare l'area mercatale.
3. Il limite massimo di eliminazione dei posteggi di cui al comma precedente sarà adottato con provvedimento emesso dalla Giunta Comunale e previa acquisizione dei pareri della Commissione consultiva, di cui all'articolo 6 del presente regolamento, e delle Organizzazioni dei consumatori di cui all'art. 12, comma 6, della Legge Regionale n. 19 del 02/07/1999.
4. Il Comune, entro trenta giorni dall'adozione di un eventuale provvedimento di riduzione dei posteggi esistenti in un mercato, deve segnalare alla Regione il numero dei posteggi soppressi.
5. Lo spostamento del mercato, temporaneamente o definitivamente, in altra sede o altro giorno lavorativo può essere disposta dal comune per:
  - motivo di pubblico interesse;
  - cause di forza maggiore;
  - limitazioni e vincoli imposti da motivi di viabilità, traffico o igienico sanitari.
6. Qualora si proceda allo spostamento dell'intero mercato in altra sede, la riassegnazione dei posteggi agli operatori già titolari di concessione avviene, nell'ordine, con i seguenti criteri di priorità:
  - anzianità di presenza effettiva sul posteggio;
  - anzianità di presenza effettiva sul mercato;
  - anzianità di iscrizione al Registro delle Imprese;
  - dimensioni e caratteristiche dei posteggi disponibili, in relazione alle merceologie, alimentari o non alimentari o al tipo di attrezzatura di vendita.
7. Il Comune pubblica la graduatoria stilata sulla base dei criteri di cui al comma precedente, delle risultanze dei registri o altre fonti documentali agli atti degli uffici comunali e in base alla documentazione che gli operatori faranno pervenire agli uffici stessi.
8. Contro la citata graduatoria è ammessa istanza di revisione da presentarsi al comune entro quindici giorni dalla loro pubblicazione.
9. Sulle istanze il comune si pronuncia entro i successivi quindici giorni e l'esito della stessa è pubblicata nel medesimo giorno.

## **Art. 13**

### **MERCATI STRAORDINARI**

1. L'istituzione di mercati straordinari può avvenire esclusivamente nelle stesse vie e piazze dei mercati ordinari ed occupando al massimo la stessa superficie.
2. Lo svolgimento dei mercati straordinari può essere programmato solo nel mese di dicembre, nel periodo pasquale od in occasione di particolari eventi, ad eccezione dei giorni di Natale, Capodanno, Pasqua.
3. L'effettuazione dei mercati straordinari deliberata dalla Giunta Comunale, viene proposta su iniziativa del Sindaco o dell'Assessore alle Attività Produttive, ovvero su richiesta degli operatori di mercato, o dalla Commissione consultiva, entro il 30 novembre di ogni anno,
4. L'Amministrazione comunale, sentita in merito la Commissione consultiva, autorizza lo svolgimento dei Mercati Straordinari, i loro orari e le modalità di svolgimento.
5. Per partecipare a tali mercati gli operatori devono presentare apposita domanda all'ufficio S.U.A.P. entro e non oltre 60 giorni da ciascun evento.

6. Nel caso in cui non venisse garantita la partecipazione di titolari in numero pari almeno al 70% degli aventi diritto, non sarà possibile effettuare un mercato straordinario.
7. La partecipazione è riservata ai titolari di concessione ed agli operatori, che hanno almeno dieci presenze, nell'anno di riferimento nel mercato.
8. Prima di iniziare l'assegnazione giornaliera, è possibile occupare i posteggi liberi, al fine di accorpare il mercato, sulla base delle indicazioni del personale addetto al controllo.
9. Ai mercati straordinari si applica, per il resto, la disciplina prevista per il mercato settimanale.
10. Il mancato rispetto da parte degli operatori dell'impegno sottoscritto di cui al comma 6, salvo la presentazione di adeguate e certificate giustificazioni, comporterà in ogni caso il pagamento del canone mercatale relativo alla giornata.

### **CAPO III -** **CALENDARIO ANNUALE - ORARIO DI VENDITA**

#### **Art. 14** **CALENDARIO ANNUALE**

1. Il Sindaco, sentita la Commissione consultiva di cui all'art. 6, fissa entro il mese di novembre il calendario annuale, per l'anno seguente.
2. Il mercato settimanale si effettua, di regola, tutti i venerdì dell'anno.
3. Nel caso in cui il mercato ricada in un venerdì festivo (compreso il Santo Patrono), lo stesso potrà essere anticipato al giorno precedente, qualora sia stato previsto nel calendario annuale.
4. E' vietata l'istituzione di mercati, anche straordinari, che si svolgano in giornate domenicali o festive (civili e religiose), che non siano stati previsti nel calendario annuale di cui al comma 1; è comunque vietato lo svolgimento dei mercati nei giorni di Natale, Capodanno, Pasqua.
5. Limitazioni temporali possono essere stabilite nei casi di indisponibilità dell'area commerciale per motivi di polizia stradale, di carattere igienico-sanitario, ovvero per ogni altro motivo di pubblico interesse.

#### **Art. 15** **ORARIO DI VENDITA**

1. In relazione agli indirizzi previsti dall'art. 111 della L.R. n. 6/2010, il Sindaco, d'intesa con le organizzazioni di categoria e con le Commissioni di mercato, stabilisce, con proprio provvedimento, l'orario di vendita per l'area mercatale.
2. Al fine di permettere agli operatori commerciali su aree pubbliche di sistemare i banchi e la propria merce, salvo diverse disposizioni specifiche in relazione alle esigenze dei singoli mercati o aree comunque individuate, è consentita l'occupazione del suolo pubblico un'ora prima dell'inizio della vendita; il posto deve essere lasciato completamente sgombro di merci, attrezzature ed eventuali rifiuti, entro un'ora dall'orario di chiusura delle vendite.
3. E' fatto divieto agli operatori il commercio sulle aree pubbliche di abbandonare l'area di mercato prima degli orari stabiliti con l'ordinanza di cui al precedente comma 1. L'abbandono dell'area di mercato da parte degli operatori assegnatari di posteggio, prima degli orari stabiliti con l'ordinanza di cui al precedente comma 1, per cause impreviste o di forza maggiore, deve essere giustificata per iscritto all'ufficio SUAP, inviando comunicazione all'ufficio protocollo di questo Comune, entro 15 giorni dalla data in cui è avvenuto l'abbandono dell'area di mercato.
4. Gli operatori devono avere installato il proprio banco/autonegozio e le attrezzature consentite nell'area relativa al posteggio entro l'inizio dell'orario di vendita stabilito dall'ordinanza.
5. Limitazioni temporali possono essere stabilite nei casi di indisponibilità dell'area commerciale per motivi di polizia stradale, di carattere igienico-sanitario, ovvero per ogni altro motivo di pubblico interesse.

## **CAPO IV - ASSEGNAZIONE E AUTORIZZAZIONE**

### **Art. 16 ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ'**

1. Il commercio sulle aree pubbliche può essere svolto:
  - a) su posteggi dati in concessione;
  - b) su qualsiasi area purché in forma itinerante, ad eccezione delle zone vietate a tale forma di commercio.
2. Le modalità di esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche ed i requisiti per lo svolgimento dell'attività sono definiti dal D.lgs. 114/1998 e dalla L.R. 6/2010.

### **Art. 17 AUTORIZZAZIONE COMMERCIALE**

1. L'autorizzazione per esercitare il commercio su area pubblica nei mercati comunali al dettaglio mediante utilizzo di posteggi dati in concessione, è rilasciata dal Responsabile Area Attività Istituzionali ed Amministrative contestualmente al rilascio della concessione del posteggio, sulla base di un'apposita graduatoria approvata a seguito di procedura ad evidenza pubblica.
2. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività è rilasciata a persone fisiche, a società di persone, a società di capitale regolarmente costituite o a cooperative, previa verifica del possesso dei requisiti di cui all'articolo 20 della legge regionale.
3. L'operatore deve iniziare l'attività entro sei mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione, assolvendo agli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali ed assistenziali previsti dalle disposizioni vigenti.
4. Durante lo svolgimento dell'attività è fatto obbligo per ogni operatore tenere sempre presso il proprio punto di vendita: la concessione e l'autorizzazione commerciale in originale valida per le modalità di svolgimento dell'attività, la carta d'esercizio completa del modulo aggiuntivo di riconoscimento dei dipendenti, nei casi in cui tali documenti siano richiesti e la relativa attestazione annuale in originale, con l'obbligo di esibirli su richiesta degli organi di controllo, come specificato nel successivo art.33.

### **Art. 18 ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI LIBERI**

1. L'assegnazione dei posteggi liberi avviene tramite procedura di evidenza pubblica, secondo la graduatoria predisposta dall'Ufficio competente, dopo aver espletato la procedura nel rispetto di quanto previsto dall'art. 23 della legge regionale n.6/2010, nonché da quanto previsto nel documento unitario e nella Deliberazione della Giunta Regionale n.X/5345 del 27 giugno 2016.
2. Il bando verrà pubblicato all'albo pretorio informatico del Comune per tutto il periodo valido per la presentazione delle domande.
3. La domanda di assegnazione dei posteggi deve essere presentata entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del bando all'albo pretorio, nel rispetto delle modalità previste dal bando stesso e deve contenere obbligatoriamente le seguenti dichiarazioni:
  - a) i dati anagrafici e il codice fiscale
  - b) la ragione sociale e la sede legale in caso di società o cooperative
  - c) il possesso dei requisiti morali di cui all'art. 20 della L.R. n. 6/2010
  - d) il possesso dei requisiti professionali, di cui all'art. 20 della L.R. n. 6/2010, per i posteggi riservati al settore merceologico alimentare
  - e) l'eventuale possesso di attestato di partecipazione ai corsi di formazione di cui al comma 10 dell'art. 20 della legge regionale n.6/2010
  - f) la denominazione del mercato, il giorno di svolgimento, l'indicazione delle caratteristiche del posteggio

- g) i dati identificativi di eventuale altra autorizzazione e relativa concessione nello stesso mercato
- h) il settore o i settori merceologici di vendita
- i) il domicilio (indirizzo di posta certificata) cui far pervenire le comunicazioni relative al procedimento
- l) di aver provveduto a versare regolarmente tutte le rate eventualmente dovute quale tassa di occupazione del suolo pubblico per l'utilizzo di posteggi del mercato settimanale di Cassano Magnago. Il presente requisito è essenziale per la partecipazione al bando, l'assenza o la dichiarazione mendace della sussistenza comporta l'esclusione dalla procedura.

4. Le domande per l'assegnazione dei posteggi, complete di bollo, devono essere inviate al Comune, utilizzando il portale telematico del SUAP, secondo quanto disposto dal DPR 160/2010 e con le modalità stabilite con provvedimento del Responsabile Area Attività Istituzionali ed Amministrative.
5. In uno stesso mercato, uno stesso soggetto non può essere titolare di un numero di concessioni superiore a quello previsto dalla normativa regionale vigente in materia (n. 3).
6. Nel caso in cui i posteggi da assegnare siano più di uno, sarà assegnato ad ogni operatore il posteggio per il quale lo stesso ha espresso la preferenza, in sede di istanza di partecipazione al bando.
7. Nell'ipotesi in cui il posteggio, per il quale è stata espressa preferenza, sia già stato assegnato ad operatore, classificatosi in posizione migliore in graduatoria, sarà data facoltà ai soggetti ammessi di scegliere un diverso posteggio, e così di seguito in ordine di graduatoria sino all'esaurimento dei posteggi messi a bando.
8. Nell'ipotesi in cui l'operatore classificatosi in graduatoria, rinunciasse al posteggio assegnatogli o comunque non individuasse un ulteriore posteggio di suo gradimento, si procederà con l'ulteriore operatore classificatosi subito dopo in graduatoria, e così di seguito sino ad esaurimento dei posteggi messi a bando o degli operatori classificatisi in graduatoria.
9. Le migliorie di superfici ai titolari di posteggio delle file, in cui sono presenti posteggi liberi, sono ammesse previa verifica:
  - a) esistenza di interesse al trasferimento all'interno del medesimo settore merceologico dei soggetti che risultano aggiudicatari di altro posteggio;
  - b) esistenza di richieste di assegnazione in graduatoria per altri posteggi dello stesso settore merceologico;
  - c) esistenza di richieste di assegnazione in graduatoria per altri posteggi di altro settore merceologico. In questo caso si procederà alla trasformazione del posteggio nel settore merceologico con richieste di assegnazione previo slittamento dei posteggi della fila in modo da garantire la continuità tra i settori alimentare e non alimentare;
10. Le verifiche e gli adempimenti conseguenti per addivenire all'assegnazione definitiva del posteggio dovranno essere posti in essere nell'ordine sopra indicato.

## Art. 19

### CRITERI ASSEGNAZIONE POSTEGGI E GRADUATORIA

1. La redazione della graduatoria è effettuata per posteggio sulla scorta dei seguenti criteri di priorità:

**a1)** anzianità dell'esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione nel registro delle imprese, quale impresa attiva per il commercio su aree pubbliche; l'anzianità è riferita a quella del soggetto titolare al momento della partecipazione al bando sommata a quella dell'eventuale dante causa.

Punteggi:

- anzianità di iscrizione fino a 5 anni = **punti 40**
- anzianità di iscrizione maggiore di 5 anni e fino a 10 anni = **punti 50**
- anzianità di iscrizione oltre 10 anni = **punti 60.**

**a2)** anzianità acquisita nel posteggio al quale si riferisce la selezione:

si attribuisce un punteggio pari a **40 punti** per il soggetto titolare della concessione in scadenza al momento della presentazione della domanda. In caso di selezione per posteggi esistenti, ma vacanti, il punteggio di cui alla presente lettera è attribuito a chi vanta la maggiore anzianità di spunta

sull'intero mercato. Il punteggio di cui alla presente lettera viene attribuito esclusivamente al soggetto che ha mantenuto la titolarità della concessione dal momento della presentazione della sua domanda sino alla scadenza dei termini previsti dal bando per la presentazione delle domande;

2. A parità di punteggio totale la domanda è valutata in base all'ordine cronologico di presentazione della domanda.

3. Entro 30 giorni dal termine per la presentazione delle domande il comune pubblica la graduatoria stilata sulla base dei criteri di cui al comma 1.

4. Contro la citata graduatoria è ammessa istanza di revisione da presentare al comune entro 15 giorni dalla loro pubblicazione. Su predetta istanza il comune si pronuncia entro i successivi 15 giorni e l'esito della stessa è pubblicata nel medesimo giorno.

5. L'autorizzazione e la relativa concessione del posteggio sono rilasciate in applicazione della graduatoria di cui ai commi precedenti, decorsi 30 giorni dalla pubblicazione della medesima.

6. L'autorizzazione al commercio riporterà gli estremi della concessione del posteggio. Le autorizzazioni comunali per l'esercizio del commercio su aree pubbliche mediante posteggio prive dell'indicazione degli estremi della concessione del posteggio non sono valide.

#### **Art. 20**

### **CRITERI PER LE ASSEGNAZIONI DEI POSTEGGI AGLI AGRICOLTORI E GRADUATORIA**

1. In base alla vigente disposizione dettate dal decreto legislativo n. 228/2001 e dell'articolo 28 comma 15 del decreto legislativo n. 114/98 l'assegnazione dei posteggi avviene tramite avviso pubblico.
2. La domanda deve contenere i seguenti dati:
  - generalità complete del richiedente e ubicazione dell'azienda agricola;
  - numero d'iscrizione al registro imprese in qualità di imprenditore agricolo;
  - tipologia dei prodotti che si intende vendere e somministrare;
  - periodo di vendita dei prodotti per il quale si richiede la concessione, che può essere su base semestrale o annuale.
3. In caso di pluralità di domande, si procede a formare una apposita graduatoria, tenendo conto nell'ordine, dei seguenti criteri di priorità:
  - maggiore anzianità di partecipazione al mercato (massimo 40 punti);
  - maggiore anzianità d'iscrizione al registro imprese in qualità di imprenditore agricolo (massimo 40 punti);
  - minor distanza tra la sede dell'impresa agricola e la sede del mercato (massimo 20 punti).
4. A parità di punteggio totale di due o più domande, le medesime saranno valutate in base all'ordine cronologico di presentazione.
5. Entro 30 giorni dal termine per la presentazione delle domande, il comune pubblica la graduatoria stilata sulla base dei criteri di cui al comma 1.
6. Contro la citata graduatoria è ammessa istanza di revisione da presentare al comune entro 15 giorni dalla sua pubblicazione. Su predetta istanza il comune si pronuncia entro i successivi 15 giorni e l'esito della stessa è pubblicata nel medesimo giorno.
7. La concessione del posteggio è rilasciata in applicazione della graduatoria di cui ai commi precedenti, decorsi 30 giorni dalla pubblicazione della medesima.
8. La concessione rilasciata ha durata di 10 anni.

#### **Art. 21**

### **SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA' DI VENDITA**

1. In caso di particolare gravità o di recidiva il Sindaco dispone la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a 20 giorni di presenza sul posteggio del mercato settimanale.
2. Si considerano di particolare gravità:

- le violazioni relative al mancato rispetto delle disposizioni inerenti alla pulizia del posteggio e delle aree mercatali;
  - l'ampliamento abusivo della superficie autorizzata per il posteggio superiore ad un terzo;
  - il danneggiamento della sede stradale, degli elementi di arredo urbano e del patrimonio arboreo, con obbligo di rifondere il danno procurato;
  - mancato pagamento dei tributi e altri oneri comunali, relativi all'attività oggetto di autorizzazione commerciale;
  - vendita di prodotti diversi dal settore o tipologia merceologica determinata per il posteggio occupato;
  - particolare comportamento scorretto del venditore nei confronti della clientela o del personale di vigilanza o per turbativa dell'ordinato svolgimento del mercato, che risulti accertato dagli organi di polizia intervenuti;
  - carenze igienico-sanitarie, vendita di prodotti alimentari avariati, in cattivo stato di conservazione od inadatti al consumo umano, accertati dai competenti Servizi di Igiene Pubblica e di Medicina Veterinaria dell'ATS Insubria o organi dello Stato deputati agli specifici controlli.
3. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per almeno due volte nell'arco di 12 mesi, anche se si è proceduto ad effettuare il pagamento in misura ridotta della sanzione.
  4. Qualora tali violazioni siano commesse da operatori in possesso di autorizzazione, rilasciata da altro Comune, si provvederà ad inviare a detto Comune una nota informativa della avvenuta violazione.
  5. L'attività di vendita è altresì sospesa per una giornata di mercato, nei seguenti casi:
    - violazioni delle norme sull'occupazione del posteggio previste dall'art. 36 e da ogni altra normativa in merito;
    - abbandono dell'area prima dell'orario previsto, salvo giustificato motivo;
    - occupazione dell'area oltre l'orario previsto;
    - turbamento dell'ordine pubblico all'interno dell'area di mercato;
    - mancata osservanza delle norme relative all'indicazione dei prezzi.

#### **Art. 22**

#### **REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE**

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche è revocata nei casi previsti dall'art. 27 della legge regionale n. 6 del 2/02/2010 e s.m.i.
2. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche è altresì revocata nei seguenti casi:
  - qualora l'operatore titolare di autorizzazione itinerante sospenda l'attività per più di un anno, salva proroga, in caso di comprovata necessità, non superiore a tre mesi;
  - in caso di subingresso, se entro quattro mesi non viene presentata SCIA da parte del subentrante.
3. Il provvedimento di revoca, congruamente motivato, è adottato dal Responsabile dell'ufficio competente previa comunicazione di avvio del procedimento, notificata con le modalità previste per legge.
4. Il provvedimento di revoca dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio su posteggio, comporta la decadenza di diritto della concessione di quest'ultimo

#### **Art. 23**

#### **SCADENZA, REVOCA DEL POSTEGGIO PER MOTIVI DI PUBBLICO INTERESSE**

1. La concessione cessa alla sua naturale scadenza, indicata all'atto del suo rilascio, salvo i casi di rinuncia formale del titolare, di decadenza e di revoca.

2. La concessione del posteggio può essere revocata per motivi di pubblico interesse, senza oneri per il Comune. I motivi della revoca vanno preventivamente comunicati all'interessato ai sensi dell'art. 7 della legge 241/90 indicandogli l'esistenza di eventuali posteggi liberi nello stesso mercato.
3. In caso di revoca l'interessato ha diritto di ottenere un altro posteggio nel territorio comunale fino alla scadenza del termine già previsto nella concessione revocata.
4. Il nuovo posteggio, concesso in sostituzione di quello revocato, non può avere una superficie inferiore e deve essere localizzato in conformità alle scelte dell'operatore.
5. Questi, in attesa dell'assegnazione del nuovo posteggio può continuare provvisoriamente ad esercitare l'attività nel posteggio revocato, a condizione che sussistano, comunque, le condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza previste dalla normativa vigente.
6. La revoca, debitamente motivata negli elementi di fatto e di diritto che la sorreggono, è disposta dal Responsabile Area Attività Istituzionali ed Amministrative, che ne cura anche la notifica all'interessato.

#### **Art. 24**

#### **DECADENZA DELLA CONCESSIONE DEL POSTEGGIO**

1. L'operatore decade dalla concessione del posteggio a causa del mancato rispetto delle norme sull'esercizio dell'attività oppure quando il posteggio non viene utilizzato, in ciascun anno solare, per periodi di tempo complessivamente superiori a 4 mesi, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare. La certificazione medica deve essere inoltrata all'ufficio protocollo del Comune entro 15 giorni dalla data del suo rilascio.
2. Le violazioni alle norme sull'esercizio dell'attività che comportano la decadenza della concessione del posteggio sono così individuate:
  - mancato pagamento di due rate delle tasse previste dall'art. 30 del presente regolamento;
  - cessione totale o parziale del posteggio assegnato, salvo il caso di subingresso;
  - revoca dell'autorizzazione commerciale riferita al posteggio;
3. Nei casi di cui ai commi precedenti, la concessione di posteggio decade previa contestazione di avvio di procedimento ai sensi della l. 07.08.1990, n. 241 ss.mm.ii. da parte del Responsabile dell'Area Attività Istituzionali ed Amministrative. Nei casi di decadenza della concessione del posteggio l'autorizzazione d'esercizio è contestualmente revocata.
4. Il commerciante su area pubblica, che sia incorso nella decadenza della concessione del posteggio per i casi sopra elencati (escluso il punto 1), non può ottenere altre concessioni di posteggi nei mercati del Comune, se non trascorso un anno dalla data di adozione del provvedimento predetto.
5. Nei casi di rinuncia e decadenza della concessione l'interessato non avrà diritto al rimborso del canone già corrisposto.
6. Nei casi di decadenza dalla concessione del posteggio ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal presente articolo, viene revocata, contestualmente, l'autorizzazione d'esercizio, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 27, comma 4, lettera b) della legge regionale.
7. Il pagamento del canone di concessione è dovuto fino al giorno in cui viene emesso il provvedimento di revoca.

#### **Art. 25**

#### **TRASFERIMENTI PER MIGLIORIE**

1. Prima di avviare la procedura di assegnazione dei posteggi mercatali liberi, i soggetti concessionari di area pubblica in un mercato comunale, possono chiedere di trasferire la loro attività in uno dei posteggi liberi, con contestuale rinuncia al posteggio fruito.
2. Se la domanda è unica, la stessa sarà accolta dal Responsabile del Servizio Area Attività Istituzionali ed Amministrative, previo verifica del rispetto del settore merceologico del mercato e con "presa d'atto" della rinuncia al posteggio da parte dell'operatore che ha chiesto lo spostamento.

3. In caso di pluralità di domande, si procede a formare una apposita graduatoria, tenendo conto nell'ordine, dei seguenti criteri di priorità:
  - maggior anzianità di attività maturata nel mercato con posteggio fisso settimanale, per la vendita dello stesso settore merceologico (massimo 40 punti);
    - maggior anzianità di attività dell'azienda, su area pubblica, anche in forma itinerante, quale risulta dalla data di rilascio dell'originaria autorizzazione alla ditta interessata ed al dante causa, in caso di subentro nella titolarità dell'azienda per atto tra vivi o a causa di morte.
4. La graduatoria è approvata con provvedimento del Responsabile del Servizio Area Attività Istituzionali ed Amministrative e pubblicata all'Albo pretorio per 30 giorni interi e consecutivi.
5. Al termine di tali operazioni lo Sportello Unico per le Attività Produttive individua quali posteggi rimangono liberi. L'assegnazione dei posteggi liberi avviene tramite procedura di evidenza pubblica, secondo la graduatoria predisposta dall'Ufficio competente, dopo aver espletato preliminarmente le procedure di cui agli artt. 18 e 19.

#### **Art. 26**

### **SCAMBIO RECIPROCO DI POSTEGGIO**

1. I soggetti titolari di posteggio nel mercato comunale non possono scambiarsi il posteggi, senza aver ottenuto il preventivo consenso scritto del Comune.
2. Per lo scambio reciproco del posteggio è necessario che ogni interessato inoltri apposita istanza al Comune specificando, nella stessa, i motivi della richiesta, con espressa rinuncia, in caso di accoglimento, alla concessione assentita.
3. L'istanza dovrà essere sottoscritta, in segno di accettazione, dall'operatore con il quale si vuole effettuare lo scambio reciproco del posteggio. In alternativa, può essere allegata alla istanza stessa una dichiarazione di "Accettazione" dello scambio del posteggio.
4. Il provvedimento con il quale si "Prende Atto" della volontà di scambio reciproco del posteggio e della conseguente rinuncia alle originarie concessioni e si procede all'aggiornamento del titolo concessori e dell'autorizzazione d'esercizio, con l'indicazione dei dati distintivi dei nuovi posteggi, è di competenza del Responsabile dell'Area Attività Istituzionali ed Amministrative.
5. La durata delle concessioni rimane invariata.
6. Nel consentire lo scambio dei posteggi, è necessario tenere conto dell'eventuale suddivisione del mercato in settori merceologici, in modo da rispettarla.

#### **Art. 27**

### **SUBINGRESSO NELLA CONCESSIONE DEL POSTEGGIO**

1. Per effetto dell'art 25 della legge regionale n. 6/2010, il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda o di un ramo d'azienda per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, per atto tra vivi o a causa di morte, comporta di diritto il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione amministrativa, a chi subentra nello svolgimento dell'attività sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'azienda ed il subentrante sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 20 della L.R. 6/2010.
2. L'effettivo trasferimento dell'azienda o di un ramo d'azienda deve essere documentato da copia dell'atto notarile.
3. All'atto del subentro l'operatore ha l'obbligo di conoscere il contenuto del presente regolamento e di tutte le Leggi vigenti in materia.
4. Al subentrante è assegnato il posteggio già utilizzato dal cedente e il trasferimento dell'azienda deve avvenire solo per lo stesso settore merceologico per la quale sono stati rilasciati i titoli originari ed il subentrante può porre in vendita solo prodotti appartenenti a questa tipologia merceologica.
5. . In caso di subingresso la concessione rilasciata al subentrante ha validità fino alla scadenza prevista per la concessione del cedente.

6. Nel caso di cessione del posteggio ad altro operatore in violazione delle disposizioni del presente articolo, nonché dell'art. 25 della legge regionale n. 06/2010, il titolare decade dalla concessione, senza diritto a rimborsi o altri indennizzi.

#### **Art. 28** **VERIFICA DELLE PRESENZE**

1. L'operatore concessionario di posteggio risulta essere assente dal mercato se entro le ore 08.00 non ha occupato l'area a lui data in concessione.
2. L'assenza è rilevata dall'ufficio competente dalle ore 08.00.
3. Gli addetti al servizio Polizia Locale compilano, per ogni giorno di mercato, un rapporto da cui risultano:
  - gli operatori assenti;
  - gli operatori in ritardo a cui non è stato consentito di occupare il posteggio;
  - gli operatori non titolari di posteggio, che si siano presentati per l'assegnazione giornaliera;
  - gli operatori non titolari di posteggio, che si siano presentati ma che non abbiano trovato posteggi liberi nel settore di appartenenza;
  - le infrazioni rilevate ed i provvedimenti adottati;
  - eventuali motivi di ordine generale che possano giustificare le assenze;
  - qualsiasi altra annotazione o provvedimento riguardante il mercato.
4. Copia del rapporto deve essere trasmessa al Servizio SUAP.
5. Le assenze dai posteggi dati in concessione devono essere giustificate dall'operatore per iscritto all'ufficio SUAP, inviando comunicazione all'ufficio protocollo di questo Comune, entro e non oltre il termine di 15 giorni, da quello nel quale si verificano. Oltre tale termine le assenze saranno considerate ingiustificate.
6. Non si procede alla rilevazione delle assenze nei mercati straordinari.
7. In caso di intemperie, se l'assenza coinvolge oltre i due terzi dei concessionari di posteggio, questa non viene conteggiata.

#### **Art. 29** **ASSEGNAZIONE GIORNALIERA POSTEGGI LIBERI E POSTEGGI TEMPORANEAMENTE NON OCCUPATI (SPUNTA)**

1. I posteggi liberi e quelli temporaneamente non occupati dai titolari delle relative concessioni, verranno assegnati ai soggetti, legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche.
2. Non è ammesso a partecipare alla spunta del mercato o della fiera, l'operatore che sia già titolare di posteggio nello stesso mercato o fiera.
3. L'assegnazione dei posteggi liberi è disposta giornalmente dalla Polizia Locale a partire dalle ore 08.00, sulla base dei seguenti criteri in ordine di importanza: a) rispetto della tipologia merceologica stabilita per il posteggio; b) più alto numero di presenze alla spunta nell'area in cui è insito il posteggio, riferibili all'autorizzazione; c) la maggiore anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche attestata dal registro delle imprese.
4. In presenza di posteggi del settore alimentare non occupati al termine della procedura di assegnazione di cui al comma 1, gli stessi verranno assegnati ai produttori agricoli presenti; analogamente qualora vi fossero posteggi destinati ai produttori agricoli non occupati gli stessi potranno essere assegnati agli operatori del settore alimentare.  
Come ultima fase della procedura di assegnazione giornaliera dei posteggi liberi, i posteggi posti a confine tra i settori alimentare e non alimentare, rimasti liberi, verranno assegnati in spunta all'operatore del settore merceologico adiacente.
5. Le operazioni di spunta vengono attuate con le seguenti modalità:
  - a) i posteggi temporaneamente disponibili vengono assegnati in occasione dell'effettuazione di ciascun mercato, a partire dalle ore 08.00, dal personale della Polizia Locale addetto, che effettua la verifica dei

- posteggi temporaneamente disponibili presso l'area mercatale, i quali vengono successivamente assegnati ai commercianti spuntisti, secondo i criteri e le modalità di cui ai precedenti comma;
- b) l'assegnazione viene effettuata tenuto conto della suddivisione tra settore alimentare e non alimentare secondo i criteri stabiliti ai commi 1 e 3;
  - c) la graduatoria utilizzata per l'assegnazione è aggiornata in base alla presenza del commerciante spuntista, che deve firmare l'apposito registro del mercato, entro le ore 08.00, e che deve rimanere davanti all'ufficio ubicato in area mercato ed utilizzato per le operazioni di spunta, in attesa della chiamata da parte del personale preposto;
  - d) il commerciante spuntista, che si presenta, deve avere con sé l'autorizzazione originale, l'attrezzatura nonché, dove previsto, la documentazione attestante l'idoneità igienico-sanitaria (S.C.I.A.) relativa al veicolo in corso di validità, se trattasi di autorizzazione per la vendita di prodotti alimentari o somministrazione di alimentari e bevande e, in ogni caso, carta d'esercizio e/o relativa attestazione annuale;
  - e) al commerciante spuntista che firma l'apposito registro del mercato dopo le ore 08.00, ma prima comunque della chiusura delle operazioni di assegnazione dei posteggi, verrà concessa la possibilità di scegliere il posteggio tra quelli eventualmente rimanenti dopo l'assegnazione;
  - f) nella fase di assegnazione dei posteggi, al commerciante spuntista che non risponde per tre volte consecutive alla chiamata dell'operatore preposto e che non si presenta, non verrà riconosciuta la presenza ai fini della graduatoria dell'anzianità di frequenza;
  - g) le operazioni di spunta si considerano ultimate con l'assegnazione dell'ultimo posteggio libero disponibile, o con l'assegnazione del posteggio all'ultimo operatore spuntista presente alla chiamata e che ha precedentemente firmato l'apposito registro;
  - h) il commerciante spuntista che si presenta per la firma dell'apposito registro del mercato, dopo la chiusura delle operazioni di assegnazione dei posteggi, non potrà più essere ammesso alla spunta per l'assegnazione del posteggio, anche se ve ne sono ancora di disponibili.
6. Agli operatori spuntisti ai quali viene assegnato il posteggio con le modalità anzidette ed a coloro che, presentatisi prima della conclusione delle operazioni, rimangono esclusi dall'assegnazione per mancanza di posteggi liberi nel settore di appartenenza, è riconosciuta la presenza nella formazione della graduatoria.
7. Nei casi di assenza di operatori, che esercitano l'attività con il sistema del battitore, i posteggi a loro appositamente riservati possono essere dati in uso ad altri operatori, nel modo previsto dal presente articolo, in sede di assegnazione temporanea, avendo riguardo del settore dei posteggi adiacenti.

### **Art. 30 GRADUATORIA DI SPUNTA**

1. Per il trasferimento del mercato, ai fini delle variazioni riguardanti le concessioni, e in ogni caso per la determinazione dei diritti di priorità, è redatta la graduatoria annuale degli operatori e di coloro che hanno partecipato all'assegnazione giornaliera, risultante dai rapporti della Polizia Locale.
2. Nella graduatoria sono riportate:
  - le presenze nel corso dell'anno;
  - l'anzianità pregressa;
  - il punteggio complessivo;
3. La graduatoria è pubblicata all'albo pretorio, entro il 28 febbraio dell'anno successivo. Gli interessati possono presentare istanza di revisione entro 15 giorni dalla pubblicazione; l'Amministrazione si pronuncia entro i successivi 15 giorni.

### **Art. 31 CANONE MERCATALE**

1. In fase di rilascio della concessione di posteggio e di abilitazione alla vendita su area pubblica, sarà appositamente rilasciata anche la concessione del suolo pubblico, che confluirà nell'atto unico regolante la concessione di posteggio e l'abilitazione alla vendita nei confronti dei soggetti tenuti al

- pagamento. La stessa sarà trasmessa dal competente Ufficio Comunale in materia di riscossione tributi.
2. Il canone mercatale (istituito con il Regolamento comunale approvato con Delibera di Consiglio n. 9 del 31/03/2021 e comprensivo della tassa per l'occupazione del suolo pubblico e di quanto dovuto a titolo di TARI da parte di commercianti su aree pubbliche) è determinato dalla Giunta Comunale, sulla base delle disposizioni e dei regolamenti vigenti in materia.
  3. L'area mercatale è attrezzata di apposite strutture per l'allacciamento all'energia elettrica ed all'acqua corrente.
  4. Gli spuntisti provvedono al pagamento del canone di volta in volta, secondo la tariffa stabilita dalla Giunta Comunale. Il pagamento andrà regolarizzato in fase di assegnazione degli stessi ed è requisito indispensabile alla conclusione della procedura di spunta.
  5. Il Responsabile competente, che riscontra il mancato o non integrale pagamento del canone dovuto, dispone l'avvio del procedimento e fissa un termine ultimo per il pagamento dell'importo previsto. Scaduto detto termine, si applicano le disposizioni di cui all'art.21, l'operatore non potrà occupare il posteggio per il numero di giornata stabilite nell'ordinanza sindacale e tale assenza è considerata ingiustificata.
  6. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo, si rimanda al Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, approvato con Delibera di Consiglio n. 9 del 31/03/2021.

### **Art. 32 SMALTIMENTO RIFIUTI**

1. E' fatto obbligo ai concessionari dei posteggi, di provvedere alla raccolta dei rifiuti in appositi sacchi ed al deposito degli stessi nel luogo indicato. Per la raccolta differenziata, i rifiuti dovranno essere riposti negli appositi contenitori e nelle aree indicate.
2. E' comunque fatto divieto di abbandonare rifiuti sulla sede stradale. Gli operatori hanno inoltre l'obbligo di osservare le ordinanze comunali appositamente emanate e gli indirizzi operativi e le direttive impartite dal comune o da altro soggetto deputato alla gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti. Le violazioni alle disposizioni dinanzi menzionate, comporteranno l'applicazione delle specifiche sanzioni di legge e di regolamento in materia di smaltimento dei rifiuti.

## **CAPO V - DISCIPLINA INTERNA DEL MERCATO**

### **Art. 33 DOCUMENTO IDENTIFICATIVO**

1. Gli operatori commerciali su area pubblica in forma itinerante o titolari di concessione di posteggi di mercati, devono essere in possesso della Carta d'Esercizio e dell'Attestazione annuale, modelli uniformati regionali, così come previsto dalla normativa regionale vigente.
2. La richiesta di rilascio di attestazione annuale e di carta di esercizio deve avvenire a cura dell'interessato al momento dell'avvio dell'attività tramite la piattaforma informatica di Regione Lombardia o tramite altra modalità che verrà consentita con successive disposizioni regionali.
3. I titoli autorizzatori e la carta di esercizio devono essere aggiornati ogni qualvolta vi sia una modifica dell'attività.
4. La carta di esercizio ha natura identificativa dell'operatore autorizzato allo svolgimento del commercio su area pubblica e non sostituisce i titoli autorizzativi che devono essere esibiti in originale ad ogni richiesta di controllo degli organi di vigilanza.
5. Durante lo svolgimento dell'attività è fatto obbligo per ogni operatore tenere sempre presso il proprio punto di vendita: la concessione, l'autorizzazione commerciale in originale valida per le modalità di svolgimento dell'attività, la carta d'esercizio, con l'obbligo di esibirli su richiesta degli organi di controllo.

6. Durante lo svolgimento dell'attività è necessaria la presenza del titolare dell'impresa commerciale e, in caso di società, del legale rappresentante o dei singoli soci dotati di poteri di rappresentanza; in alternativa è ammessa la presenza di collaboratori familiari o di dipendenti, che risultino inseriti nelle schede aggiuntive della carta di esercizio.
7. La carta di esercizio e l'attestazione annuale possono essere esibite all'organo di controllo sia in forma cartacea, sia da supporto informatico in grado di consentire la corretta visualizzazione di file in formato “.pdf”.

#### **Art. 34**

#### **POSTEGGI - BANCHI DI VENDITA**

1. Gli operatori commerciali possono utilizzare il posteggio per la vendita al dettaglio dei prodotti indicati nell'autorizzazione, nel rispetto delle condizioni eventualmente in essa precisate, della vigente normativa igienico-sanitaria, delle disposizioni comunali relative ai tipi merceologici dei posteggi.
2. L'occupazione dell'area è limitata alle dimensioni stabilite nella concessione; non devono essere ingombrati gli spazi ed i corridoi di passaggio tra banco e banco, indicati nella planimetria del mercato.
3. Al fine di garantire una circolazione pedonale sicura, è vietato all'interno dell'area mercatale, la presenza e la circolazione di autoveicoli, motocicli e velocipedi, fatti salvi i casi di emergenza o quelli espressamente autorizzati dal Comune.
4. Nell'ambito dei posteggi concessi, agli assegnatari è consentita l'utilizzazione delle attrezzature più idonee, sempreché siano direttamente pertinenti al settore merceologico in cui operano, per la presentazione e vendita dei prodotti, compreso il proprio automezzo di lavoro, parte integrante dell'azienda.
5. Il banco di vendita e le merci esposte devono essere allineati ad una altezza di almeno 50 cm. dal suolo e non devono sporgere oltre i limiti del posteggio.
6. Per piante e fiori, ferramenta, articoli per l'agricoltura, arredamenti e animali da cortile è consentita l'esposizione a terra.
7. L'eventuale copertura del banco deve avere un'altezza di almeno metri 2.20 dal suolo misurata nella parte più bassa ed essere collocata in modo da lasciare libero e agevole il passaggio, da non costituire pericolo o molestia, da non precludere la visuale degli altri banchi e non può sporgere di oltre 150 cm dal confine di attestazione frontale del posteggio assegnato; è vietato appendere le merci oltre la linea del banco. Dette coperture dovranno essere rimovibili celermente in caso si renda necessario consentire il transito di mezzi di soccorso.
8. Nei posteggi è consentita la sosta degli autoveicoli purché rientrino entro i limiti del posteggio assegnato.
9. E' sempre vietata anche la semplice temporanea esposizione della merce fuori dall'area di posteggio assegnata.
10. I cartellini o il listino prezzi indicanti il prezzo delle merci esposte in vendita, devono essere scritti in modo chiaro e leggibile, ben esposti alla vista del pubblico, con preciso riferimento alle singole quantità e qualità dei prodotti.
11. Al fine di garantire la corretta informazione al consumatore, in caso di vendita di prodotti usati o igienicamente trattati, è d'obbligo esporre apposito cartello ben visibile.
12. In caso di nevicata l'operatore ha l'obbligo di sgomberare dalla neve il proprio posteggio e l'area di pertinenza.

#### **Art. 35**

#### **NORME IGIENICO-SANITARIE**

1. I commercianti su aree pubbliche presenti nel mercato e nelle fiere debbono osservare, nell'esercizio delle loro attività, le norme previste dalle leggi sanitarie e dei regolamenti comunali in materia di vendita di prodotti alimentari e non alimentari nonché di somministrazione di alimenti e bevande.

2. Le modalità e le caratteristiche dell'attrezzatura, ed in particolare dei negozi mobili e dei banchi temporanei, destinati alla vendita di prodotti alimentari, dovranno essere quelle previste con ordinanza del Ministero della Sanità 3 aprile 2002 e eventuali successive modificazioni, a partire dalla data di cui all'art. 11, comma 2 dell'Ordinanza stessa.
3. In caso di utilizzo di bombole di gas per la cottura di cibo o per diversi scopi, dovrà essere necessariamente tenuta idonea certificazione di conformità delle apparecchiature da mostrare agli organi di vigilanza e sorveglianza competenti in caso di controllo.
4. In caso di vendita di merci antiche o usate, nel rispetto delle norme di carattere igienico-sanitario e della tutela del consumatore, gli operatori devono esporre apposito cartello, ben visibile al pubblico recante l'indicazione di prodotto usato e non similari (vintage, stock). Su richiesta degli ufficiali della Polizia Locale deve essere esibita la documentazione relativa alla sanificazione delle merci vendute.

### **Art. 36**

#### **LIMITI E DIVIETI PER I CONCESSIONARI**

1. Gli operatori che occupano posteggi sul territorio comunale hanno l'obbligo di osservare le disposizioni di legge ed i regolamenti del Comune e di attenersi, nell'esercizio dell'attività, alle istruzioni impartite dagli organi di vigilanza. Ogni singolo operatore, nel rispetto degli orari stabiliti, provvederà all'occupazione del posteggio assegnato evitando di intralciare il flusso pedonale e quello degli automezzi di altri colleghi, lasciando liberi da qualsiasi ingombro gli spazi comuni riservati al passaggio pedonale e lo spazio fra ogni banco.
2. E' comunque fatto divieto di abbandonare rifiuti sulla sede stradale. Gli operatori hanno inoltre l'obbligo di osservare le ordinanze comunali appositamente emanate e gli indirizzi operativi e le direttive impartite dal Comune o da società partecipata dal Comune deputata alla gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti.
3. Il commercio su area pubblica in forma itinerante, nella giornata di venerdì è vietato nelle aree circostanti, fino a 500 metri di distanza dalla sede del mercato.
4. Nell'area del mercato e delle fiere è consentito l'ingresso ai soli veicoli degli operatori destinati a trasporto merci ed attrezzature. I veicoli, se estranei al posteggio, devono essere allontanati prima dell'orario fissato per l'inizio della vendita.
5. Durante l'orario di vendita sono vietati, all'interno dell'area:
  - la fornitura di merce ai banchi attraverso automezzi;
  - la distribuzione di volantini di propaganda, ad eccezione delle comunicazioni sindacali di categoria, che interessano gli operatori;
  - l'occupazione del settore C, da parte dei soggetti autorizzati, tale da impedire il transito pedonale attraverso lo stesso;
  - l'uso di apparecchi sonori di qualsiasi tipo. E' consentito, esclusivamente per gli operatori del settore, l'uso di apparecchi atti a consentire l'ascolto di dischi, musicassette, C.D. e similari, sempreché il volume sia minimo e tale da non recare disturbo agli stessi operatori collocati negli spazi limitrofi;
  - tenere i veicoli con motore acceso in modo prolungato ed ingiustificato;
  - usare generatori di corrente.
6. Il richiamo alla clientela deve essere contenuto entro limiti della tollerabilità, evitando insistenze eccessive nell'offerta ai consumatori.
7. All'interno dell'area di mercato è fatto assoluto divieto di:
  - occupare il posteggio ed effettuare le vendite in ore diverse dall'orario stabilito;
  - vendere merci diverse da quelle previste per il settore merceologico di appartenenza;
  - adottare sistemi di vendita che possono arrecare disturbo al regolare svolgimento del mercato;
  - vendere generi infiammabili, accendere fuochi, nell'interno o nelle adiacenze del mercato comunale;
  - detenere materie che siano causa di cattive e nocive esalazioni;

- fare attacchi agli impianti esistenti per l'utilizzazione dell'energia elettrica o installare prese d'acqua senza autorizzazione; utilizzare generatori di energia elettrica.
- danneggiare in qualsiasi modo il suolo, i prati erbosi, le piante, gli alberi, le prese d'acqua e elettriche;
- praticare affissioni o iscrizioni di qualsiasi genere, se non preventivamente autorizzate dall'Autorità competente;
- occupare superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata;
- accatastare merci nei posteggi o sui banchi di vendita in modo da costituire un pericolo per l'incolumità delle persone.

## **CAPO VI POSTEGGI ISOLATI**

### **ART. 37 DISPOSIZIONI GENERALI**

1. L'amministrazione Comunale con proprio provvedimento, sentita la Commissione consultiva, determina i posteggi singoli, raggruppati e a turno ubicati su area pubblica o privata, della quale il Comune ha la disponibilità, in parti del territorio comunale diverse dalle aree mercatali precisandone: il periodo di occupazione, la localizzazione e la tipologia merceologica.
2. L'esatta dislocazione e la dimensione dei singoli posteggi sono stabiliti dal Responsabile del Settore competente in relazione allo spazio disponibile, alle esigenze legate alle tipologie dei prodotti e delle attrezzature, al rispetto delle condizioni igienico-sanitarie ed alle esigenze di allacciamento alla rete idrica e fognaria.
3. I posteggi non mercatali per l'esercizio del commercio su aree pubbliche possono essere occupati da chioschi, da banchi o da autoveicoli attrezzati per la vendita.
4. Per la disciplina inerente le modalità di utilizzo dei posteggi fuori dalle aree mercatali si fa rinvio alle norme riportate nei precedenti Titoli del presente Regolamento in quanto compatibili.
5. I posteggi sparsi individuati sul territorio comunale, con le relative localizzazioni e tipologie merceologiche, sono i seguenti:

<b>Num.</b>	<b>mq</b>	<b>TIPOLOGIA STRUTTURA E PERIODO OCCUPAZIONE</b>	<b>SETTORE MERCEOLOGI- CO</b>	<b>UBICAZIONE</b>
1	Mq. 25,75	Chiosco n.1 - permanente	Non alimentari fioristi	Piazzale Cimitero
2	Mq. 25,75	Chiosco n.2 - permanente	Non alimentari fioristi	Piazzale Cimitero
3	Mq. 32	Mezzo mobile - n. 1 giorno alla settimana	Alimentari (frutta-verdura)	Via Marinetti

7. I Posteggi, disciplinati dal presente Titolo, possono essere momentaneamente eliminati e/o trasferiti in altre aree dal Responsabile del Settore competente per causa di forza maggiore o per lo svolgimento di eventi o manifestazioni, autorizzati dall'Amministrazione comunale.

### **ART. 38 MODALITA' DI ASSEGNAZIONE**

1. I posteggi ubicati in parti del territorio comunale diverse dalle aree mercatali sono assegnati per la durata di 10 (dieci) anni tramite procedura di evidenza pubblica nel rispetto della normativa nazionale e regionale e di quanto stabilito dal documento unitario e come indicato negli articoli 18 e 19

del presente regolamento, sia nel caso si tratti di posteggio di nuova istituzione sia nel caso si tratti di riassegnazione per scadenza della concessione in essere.

## **CAPO VII - COMMERCIO ITINERANTE**

### **Art. 39**

#### **AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE**

1. L'autorizzazione per il commercio in forma itinerante di cui all'art. 24 della L.R. n. 6/2010 è rilasciata dal Comune nel quale il richiedente, persona fisica o giuridica, è residente, ha sede legale o intende avviare l'attività, secondo la procedura predisposta dal Settore Servizi al Cittadino e all'Impresa.
2. Nella domanda in bollo il richiedente dichiara:
  - i dati anagrafici e il codice fiscale;
  - nel caso di società o cooperativa, la ragione sociale, partita IVA e sede legale della stessa;
  - il possesso dei requisiti di cui all'art. 20 della L.R. n. 6/2010;
  - il settore o i settori merceologici di vendita, nonché l'eventuale attività di somministrazione di alimenti e bevande;
  - di non possedere altra autorizzazione in forma itinerante;
  - domicilio e recapito telefonico, indirizzo di posta elettronica, al quale si desidera che siano trasmesse le comunicazioni relative al procedimento.
3. Alla domanda l'interessato allega:
  - a) fotocopia del documento d'identità in corso di validità
  - b) fotocopia carta di soggiorno in corso di validità (per i cittadini extracomunitari)
  - c) SCIA mod. A con relative schede ed allegati in caso di commercio di generi del settore alimentare e/o attività di somministrazione.
4. In caso di domanda inesatta ovvero incompleta rispetto a quanto espressamente richiesto dalla L.R. n. 6/2010, l'ufficio SUAP, con atto motivato, sospende i termini del procedimento sino all'avvenuta acquisizione degli elementi mancanti.
5. La domanda di rilascio si intende accolta qualora il Comune non comunichi all'interessato il provvedimento di diniego entro 90 giorni dal suo ricevimento.
6. In caso di cambiamento dei dati presenti nell'autorizzazione, l'operatore ne dà immediata comunicazione al Comune che l'ha rilasciata, il quale provvederà al suo aggiornamento senza rilasciare un nuovo titolo.

### **Art. 40**

#### **DISPOSIZIONI PER I COMMERCianti ITINERANTI**

1. Il commercio ambulante itinerante può essere esercitato dai titolari dell'autorizzazione di cui all'art. 24 della L.R. n. 6/2010 ed all'art. 28, D.Lgs. 114/98, o dagli agricoltori che esercitano la vendita dei propri prodotti ai sensi della D.Lgs. 228/2001, su qualsiasi area pubblica.
2. L'esercizio del commercio in forma itinerante può essere svolto con l'esposizione delle merci esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa.
3. L'automezzo dovrà possedere le caratteristiche previste dall'art. 4 dell'Ordinanza Ministeriale 3 aprile 2002.
4. L'esercizio del commercio itinerante è consentita a condizione che la sosta dei veicoli sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale.
5. E' consentito all'operatore itinerante di fermarsi a richiesta del cliente e di sostare sull'area pubblica per il tempo necessario a consegnare la merce all'acquirente.
6. La sosta in un determinato punto non può protrarsi oltre il tempo strettamente necessario per effettuare le operazioni di vendita; per tempo strettamente necessario si intende un periodo comunque non superiore, complessivamente, a 60 minuti.

7. Durante l'arco della giornata è vietato all'operatore tornare ad esercitare il commercio nello stesso luogo dove ha già sostato per il tempo massimo previsto.
8. E' comunque vietata la vendita con l'uso di bancarelle e l'esposizione della merce esternamente al mezzo.
9. L'autorizzazione di cui all'art. 28 comma 1, lett. b) del D.Lgs. 114/98 ed art. 21 c.6, della L.R. 6/2010, permette anche la vendita al domicilio dei consumatori, nonché nei locali ove questi si trovino per motivi di lavoro, studio, cura, trattenimento o svago, nel rispetto delle prescrizioni in materia di tesserino di riconoscimento necessario per gli eventuali incaricati alla vendita determinate dall'art. 19 del D.Lgs. 114/98.
10. L'attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante non sarà ammessa nei giorni e nelle ore nelle quali si svolge il mercato settimanale o la fiera per un'area ricompresa entro i 500 metri dall'area di mercato così come individuata dall'art. 8.

**ART. 41**  
**LIMITAZIONI E DIVIETI PER IL COMMERCIO**  
**ESERCITATO IN FORMA ITINERANTE**

1. L'esercizio del commercio in forma itinerante nelle zone non comprese nei successivi punti, è consentito ai produttori agricoli ed agli operatori in possesso di autorizzazione di commercio su aree pubbliche sia di tipo itinerante (tipo b) sia con posteggio (tipo a) limitatamente alle giornate in cui non siano titolari di posteggi mercatali.
2. Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante è svolto con mezzi mobili, nel rispetto delle disposizioni in materia igienico-sanitaria per i prodotti del settore merceologico alimentare, con divieto di posizionare la merce sul terreno o su banchi a terra.
3. L'attività itinerante può essere svolta nella fascia oraria che va dalle ore 7,00 alle ore 22,00 e, limitatamente all'attività di somministrazione, dalle ore 9,00 alle ore 24,00. La merce deve obbligatoriamente essere esposta solo all'interno del mezzo mobile utilizzato.
4. Le soste sono limitate, di norma, al tempo necessario per effettuare le operazioni di vendita e, comunque, non superiore ad un'ora. Trascorso tale tempo, il trasferimento ad altra sosta deve avvenire ad una distanza superiore a m. 500. Durante l'arco della giornata non è consentito all'operatore tornare ad esercitare il commercio nello stesso luogo dove ha già sostato per il tempo massimo previsto. E' altresì vietato effettuare la vendita a meno di m.250 da altro operatore itinerante.
5. Ed è inoltre vietato:
  - a) nell'ambito ed in prossimità dei luoghi di culto (es. chiese, cimiteri e simili);
  - b) in aree del territorio comunale ubicate in corrispondenza delle intersezioni, curve ed in tutti gli altri casi dove la fermata e la sosta sono vietate dal Codice della Strada;
  - c) in aree del territorio comunale ubicate in prossimità delle intersezioni, sui rami delle stesse interessati da stop, rotatorie, semafori o altre situazioni similari, le quali in ogni caso rendono possibile il verificarsi di file di veicoli nell'attesa;
  - d) durante lo svolgimento dei mercati e delle fiere, anche temporanee, ad una distanza minima di almeno 500 metri dal centro del mercato o fiera;
6. In occasione della festività ed eventi ricorrenti: dal 13 al 14 febbraio (San Valentino), dal 7 all'8 marzo (Festa della donna), dal sabato alla domenica di maggio in occasione della Festa della mamma, dal 27 ottobre al 2 novembre (periodo di commemorazione dei defunti) è vietata la commercializzazione in forma itinerante di fiori e piante su tutto il territorio comunale.
7. In ogni modo è sempre vietata la vendita con l'uso di bancarelle e l'esposizione della merce esternamente al mezzo.
8. E' fatto divieto impiegare apparecchi di diffusione sonora sia per diffondere messaggi, pubblicità, musica o annunciare la propria presenza.
9. E' fatto divieto tenere acceso il motore degli autoveicoli durante la sosta per l'effettuazione delle operazioni di vendita.
10. Il Comune, con provvedimento motivato, può sempre vietare temporaneamente, su tutto il territorio comunale, o parte di esso, la vendita in forma itinerante per motivi di interesse pubblico, di viabilità,

traffico o per motivi di carattere igienico-sanitario, particolarmente in occasione dello svolgimento di manifestazioni occasionali destinate a richiamare numeroso pubblico.

11. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche all'imprenditore agricolo che intende esercitare la vendita dei propri prodotti in forma itinerante.
12. Le variazioni delle zone in cui sono previsti divieti e limitazioni per l'esercizio del commercio su area pubblica in forma itinerante, possono essere disposte dall'organo competente per ragione di pubblica utilità, sicurezza e igiene e non costituiscono modificazioni del presente regolamento.

## **CAPO VIII – SANZIONI**

### **Art. 42**

#### **SANZIONI AMMINISTRATIVE**

1. In caso di violazioni alle disposizioni del presente Regolamento sono applicate le sanzioni previste dalla L.R. 6/2010, dal D.Lgs. 114/98 e dalle altre disposizioni normative vigenti.
2. Per ogni altra violazione delle disposizioni del presente Regolamento, per la quale le norme statali e regionali non prevedano sanzioni, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50,00 ad euro 500,00.
3. Per l'applicazione delle suddette sanzioni si applica la procedura prevista dalla Legge 689/81.

## **CAPO IX – FIERE**

### **Art. 43**

#### **ISTITUZIONE DELLE FIERE**

1 - L'istituzione delle Fiere è deliberata dal Consiglio Comunale, sentita la Commissione Consultiva. Nel provvedimento di istituzione della singola fiera verranno stabilite:

- a) le aree destinate alla fiera;
- b) il numero dei posteggi;
- c) caratteristiche strutturali (superficie dell'area e dei posteggi);
- d) disciplina degli orari (orario per assegnazione posteggio, per inizio attività di vendita etc.);
- e) il periodo di svolgimento ed ogni altra disposizione particolare (specializzazione, settori e tipologie merceologiche ecc.) relativa al funzionamento della fiera stessa.

2 - L'esatta dislocazione e la dimensione dei posteggi all'interno delle fiere e l'eventuale mantenimento nel posteggio del veicolo, sono stabiliti dal Responsabile del Settore competente in relazione allo spazio disponibile, al numero degli operatori ammessi, alle esigenze legate alle tipologie dei prodotti e delle attrezzature, al rispetto delle condizioni igienico-sanitarie ed alle esigenze di allacciamento alle reti idrica e fognaria.

3 - Nei casi di urgenza, lo spostamento può essere disposto dal Responsabile del Settore competente.

4 - Ai sensi della legge regionale, le aree destinate alle fiere sono riservate ai titolari delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente.

5 - Se non diversamente disciplinato nel provvedimento di istituzione, alle fiere si applicano gli articoli seguenti, nonché le modalità di utilizzo dei posteggi dei mercati e le altre norme del presente regolamento in quanto compatibili.

6 - In occasione delle manifestazioni fieristiche si potrà concedere agli esercizi di vicinato in sede fissa, ubicati nell'area interessata, di vendere i propri prodotti sull'area pubblica antistante l'esercizio commerciale.

7 - Nelle fiere di durata fino a 2 giornate è obbligatoria la presenza per l'intera manifestazione.

Nelle fiere di durata superiore a due giorni è ritenuto assente l'operatore che utilizzi il posteggio per un periodo di tempo inferiore ai due terzi della durata di ogni singola edizione.

8. La gestione organizzativa della Fiera e la promozione di tutte le iniziative necessarie ed utili all'incremento e alla qualificazione della manifestazione, possono essere affidate, mediante apposito

provvedimento, a soggetti privati. L'assegnazione dei posteggi agli operatori su area pubblica deve avvenire mediante apposito bando pubblico predisposto dal comune.

Questi ultimi dovranno presentare annualmente al Comune relazioni sull'attività in programma e svolta.

#### **Art. 44**

### **VALORIZZAZIONE A SALVAGUARDIA DELLE FIERE IN AREE A VALENZA STORICA**

1 - Nelle Fiere che si svolgono in aree avente valore storico, artistico ed ambientale, è facoltà dell'Amministrazione comunale vietare l'uso di veicoli come punti vendita e/o supporto dell'attività stessa, fatti salvi gli autonegozi alimentari, stabilire l'uso di strutture in grado di integrarsi con il contesto architettonico/ambientale e stabilire limitazioni dell'assortimento merceologico al fine di valorizzare l'area stessa.

2 - L'inosservanza di tali prescrizioni comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria prevista da € 80,00 a € 480,00. L'organo verbalizzante, a seguito dell'accertamento di tale inosservanza, allontana l'operatore e lo invita ad intraprendere tutte le iniziative finalizzate a conformarsi a quanto stabilito per l'edizione successiva della fiera. In caso contrario verrà considerata decaduta la concessione.

#### **Art. 45**

### **ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI – MODALITA'**

1 - Tutte le disposizioni riguardanti l'assegnazione dei posteggi nei mercati si applicano anche alle aree oggetto del presente Capo, in quanto compatibili.

2 - Nel caso di fiere in essere, i cui posteggi sono assegnati annualmente, fino al 7 maggio 2017 si applica il criterio di priorità dell'esperienza connessa al maggior numero di presenze pregresse nell'ambito della stessa fiera.

3 - Dall'8 maggio 2017 la concessione avviene tramite procedura di evidenza pubblica. I criteri di priorità indicati nei bandi, che di volta in volta verranno emanati, dovranno tenere conto della maggiore professionalità dell'impresa (comprovata dall'iscrizione nel registro delle imprese) dai criteri di qualità correlate alla merceologia ed alle strutture utilizzate e per il 40% del punteggio all'anzianità acquisita nel posteggio cui si riferisce la selezione.

4 - L'espletamento della procedura avviene nel rispetto di quanto stabilito dalla norma regionale nonché da quanto indicato nel documento unitario.

5 - La durata delle concessioni sarà di 9 anni.

6 - Ad uno stesso soggetto giuridico non possono essere assegnati nella stessa fiera più di 2 posteggi per lo stesso settore merceologico, come indicato nel documento unitario.

7 - Gli operatori, interessati all'assegnazione di posteggi in Fiera, devono inviare al Comune regolare istanza, nei termini indicati nel bando, utilizzando l'apposita modulistica che comunque dovrà contenere le seguenti dichiarazioni:

- a) I dati anagrafici e il codice fiscale (P.IVA) del richiedente
- b) Gli estremi dell'autorizzazione di commercio su area pubblica di cui è titolare
- c) Numero telefonico
- d) La denominazione della fiera
- e) L'esatta indicazione della merceologia di vendita trattata
- f) Il numero del posteggio richiesto e la superficie
- g) Il numero del posteggio eventualmente occupato nelle edizioni precedenti
- h) L'eventuale indicazione del nominativo dell'operatore cui si è subentrati, in caso di recente acquisizione o affitto di azienda
- i) Documentazioni suppletive e ogni altra informazione e dichiarazione ritenute utili per impegnarsi al rispetto di eventuali indicazioni poste dall'Amministrazione nel bando.

8 - Anche gli assegnatari dei posteggi dovranno comunque presentare la domanda di partecipazione all'edizione della fiera, almeno 60 giorni prima della data di svolgimento della manifestazione, indicando la eventuale richiesta di miglioria.

9 - La data di presentazione, ai fini dell'ammissibilità della domanda, è rilevabile dalla data del protocollo Generale se presentate direttamente o inviate tramite PEC . Le domande devono essere firmate digitalmente ed inviate tramite PEC.

10. Per quelle giudicate irregolari od incomplete, ne deve essere richiesta la regolarizzazione entro il termine di dieci giorni dall'arrivo in Comune. Se non regolarizzate entro il termine indicato nella comunicazione, non saranno valutate ai fini della formazione della graduatoria e conseguentemente archiviate..

11 - La graduatoria per l'assegnazione dei posteggi è affissa all'albo comunale almeno 20 giorni prima dello svolgimento.

Entro il medesimo termine saranno inviate ai richiedenti del posteggio le comunicazioni sugli esiti individuali delle concessioni, siano esse positive siano esse negative, con indicazione delle posizioni raggiunte in graduatoria.

In relazione ad alti numeri di domande di partecipazione, l'avvio del procedimento amministrativo viene comunicato tramite pubblicazione dell'elenco dei richiedenti all'albo pretorio.

12 - A parità di titoli, si terrà conto dell'ordine cronologico di presentazione delle domande ovvero dalla data di ricezione delle integrazioni richieste in caso di domanda irregolare o incompleta.

Qualora sussista ancora parità. Si procederà a sorteggio. I titoli di priorità sono valutati in relazione all'autorizzazione indicata nella domanda di partecipazione ed ai documenti allegati, fatti salvi i diritti acquisiti.

13 - La concessione del posteggio avviene con riserva di accertamento dei requisiti richiesti per quanto concerne la merceologia trattata e le strutture utilizzate.

13 - Eventuali assenze per motivi di salute, gravidanza o infortunio, dovranno essere giustificate, tramite certificato medico, entro il termine perentorio di 15 giorni.

14 - Per mancato utilizzo del posteggio assegnato per due edizioni consecutive della stessa fiera, salvo i casi di assenza giustificata, il Comune revoca la concessione.

15 - La mancata presentazione della domanda di partecipazione da parte dei soggetti titolari di posteggi per tre anni consecutivi, comporterà l'azzeramento del punteggio e la conseguente cancellazione dalla graduatoria. In caso di subingresso per atto tra vivi o a causa morte, il subentrante acquisisce il punteggio maturato dal cedente.

16 - I posteggi non occupati dagli operatori assegnatari entro l'orario stabilito dal Comune, verranno assegnati nell'ordine agli operatori assegnatari di posteggio che ne chiedano la miglioria, successivamente a quelli inseriti nella graduatoria di spunta secondo i criteri di cui ai precedenti punti.

17 - In caso di destinazione merceologica dei singoli posteggi, gli stessi verranno assegnati adottando i criteri di priorità di cui ai punti predetti.

18 - Come per i posteggi mercatali ed alle stesse modalità, è consentito lo scambio di posteggio tra i concessionari.

19 - Alle fiere possono partecipare gli imprenditori agricoli nella misura dei posteggi loro assegnati.

#### **Art. 46**

#### **ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI NON UTILIZZATI**

1 - Qualora l'occupazione non avvenga entro i termini e le modalità indicate, l'operatore si considererà assente a tutti gli effetti.

Si procederà pertanto all'assegnazione del posteggio in loco da parte del personale del Comune, seguendo l'ordine della graduatoria degli spuntisti per la quale va applicato il criterio del maggior numero di presenze maturate dal soggetto nelle precedenti edizioni, cumulate con quelle dell'eventuale dante causa, indipendentemente dall'effettivo utilizzo del posteggio. A parità di punteggio si applica il criterio di anzianità di impresa riferita al commercio su aree pubbliche.

2 - L'operatore che, in base alla graduatoria, ha diritto all'assegnazione, qualora non si presenti dopo una seconda chiamata, verrà collocato in fondo alla graduatoria per quell'edizione, mantenendo comunque la posizione occupata nella graduatoria generale della Fiera per le successive edizioni. L'assenza ingiustificata per tre anni consecutivi da parte dei soggetti non titolari di posteggi, comporterà l'azzeramento del punteggio e la conseguente cancellazione dalla graduatoria.

3 - L'operatore chiamato avrà diritto al posteggio fra quelli disponibili; in caso di rifiuto sarà collocato in fondo alla graduatoria per quella edizione, mantenendo comunque la posizione occupata nella graduatoria generale della Fiera per le successive edizioni.

4 - Dopo l'assegnazione potrà essere concessa la sostituzione del posteggio nell'ambito della stessa merceologia, solo nel caso gli operatori consentano allo scambio reciproco e non sussistano motivi ostativi sotto l'aspetto igienico-sanitario.

5 - Concluse le operazioni di spunta, non saranno più ammesse altre variazioni.

#### **Art. 47**

### **MODALITA' DI FUNZIONAMENTO**

1 - L'operatore che non si presenti entro l'orario stabilito per l'inizio dell'attività di vendita, sarà considerato assente e non potrà essere ammesso alla fiera per l'intera giornata, salvo i casi di forza maggiore, debitamente documentati.

2 - All'operatore è fatto obbligo di presenziare per tutta la durata della fiera; in caso contrario sarà considerato assente a tutti gli effetti, salvo i casi di forza maggiore debitamente documentati. Nel caso di abbandono prima dell'orario stabilito, l'operatore verrà escluso dalle successive edizioni, per un periodo massimo di tre anni, fatta salva l'applicazione della sanzione pecuniaria da € 80,00 a € 480,00.

3 - L'ufficio competente provvede ad annotare in apposito registro le presenze effettive e le altre presenze maturate nella fiera.

#### **Art. 48**

### **OBBLIGHI E DIVIETI**

1 - E' fatto assoluto divieto di subconcedere a terzi la concessione.

2 - Gli operatori assegnatari dei posteggi delle fiere, nonché gli spuntisti, sono tenuti inoltre ad osservare tutte le prescrizioni, gli obblighi ed i divieti che regolamentano le modalità di svolgimento dei mercati di cui al Capo V.

3 - Per le sanzioni da comminare in caso di violazione agli obblighi sopra indicati, si rimanda a quanto indicato dal D. Lgs. 114/98 e dalla legge regionale ed a quanto nello specifico stabilito dal presente Regolamento.

#### **Art. 49**

### **ESCLUSIONE DALLA FIERA**

1 - Fatte salve le sanzioni pecuniarie, nei casi di particolare gravità o di recidiva sarà disposta l'esclusione dall'edizione successiva della fiera.

2 - Si considerano di particolare gravità:

- la mancata corresponsione al Comune delle somme richieste per l'occupazione alla fiera;
- l'utilizzo di gruppi elettrogeni e/o forme alternative di alimentazione elettrica non autorizzate;
- l'inosservanza delle disposizioni impartite dalla Polizia Locale;
  - la subconcessione a terzi.

#### **Art. 50**

### **CIRCOLAZIONE VEICOLARE**

Le aree di svolgimento delle fiere, in concomitanza con i giorni e gli orari di svolgimento vengono interdetto al traffico veicolare con apposita ordinanza del Responsabile competente emanata ai sensi del vigente codice della strada, con contestuale divieto di sosta con rimozione, in concomitanza con il giorno e gli orari di svolgimento.

**Art. 51**  
**ESERCIZIO TEMPORANEO E FIERE NON CALENDARIZZATE**

1. Per manifestazioni temporanee e fiere non calendarizzate si intendono quelle manifestazioni non istituzionalizzate e non ricorrenti, organizzate dall'Amministrazione Comunale oppure da associazioni di categoria, comitati e/o altri soggetti privati, aventi per oggetto:

- la vendita da parte di operatori commerciali su area pubblica
- l'esposizione di merci o prodotti di vario genere, compresi anche quelli derivanti da attività creativa e/o manuale, con vendita diretta al consumatore.

2. La richiesta di svolgimento di queste manifestazioni temporanee deve essere presentata per iscritto almeno 30 giorni prima della data di effettuazione e deve contenere:

- le generalità del soggetto richiedente
- la data di svolgimento, il tipo di manifestazione e le modalità organizzative
- l'area che si intende occupare, il numero di posteggi e la loro dimensione, con indicazione precisa di quelli riservati agli operatori commerciali su area pubblica
- le tipologie di soggetti che saranno ammessi alla manifestazione e le tipologie di prodotti messi in vendita od esposizione
- gli oneri che saranno a carico dei partecipanti
- ogni altra informazione utile.

3. Dovrà essere richiesto il parere, da parte del Responsabile, alle associazioni di categoria maggiormente rappresentative.

4. Il Responsabile nel provvedimento autorizzativo allo svolgimento della manifestazione dovrà riportare:

- il giorno e gli orari di svolgimento
- le modalità di svolgimento
- gli eventuali obblighi e oneri anche di natura finanziaria
- le tipologie di operatori che saranno ammessi
  - i prodotti che non dovranno essere venduti e/o esposti.

5 L'organizzatore degli eventi è responsabile del rispetto di tutte le prescrizioni che il Comune stabilisce per lo svolgimento dell'iniziativa, in particolare in ordine al rispetto dell'area e della superficie concessa, degli orari e del periodo di svolgimento, della tipologia merceologica e delle strutture utilizzate per la vendita.

6 Ogni operatore che partecipa all'evento, è responsabile del corretto svolgimento della propria attività di commercio su area pubblica.

7 L'inosservanza alle prescrizioni citate nel comma precedente, comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria prevista dal D. Lgs. 114/98 per ognuna delle prescrizioni disattese.

In occasione di manifestazioni estemporanee organizzate per la vendita di prodotti non prettamente di natura commerciale, saranno ammessi a partecipare solo operatori non professionali, fatto salvo il rispetto della vigente normativa fiscale e tributaria.

**CAPO X - DISPOSIZIONI FINALI**

**Art. 52**  
**ENTRATA IN VIGORE E DIFFUSIONE**

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo l'esecutività della deliberazione con la quale è stato approvato.
2. Copia del presente regolamento, divenuto esecutivo, sarà reso disponibile ai Responsabili dell'Area Attività Istituzionali ed Amministrative, dell'Area Territorio, dell'Area Lavori, Pubblici e dell'Area Polizia Locale per quanto di rispettiva competenza.
3. Copia del regolamento medesimo sarà pubblicata sul sito internet dell'ente.

## **Art. 53**

### **DISPOSIZIONI FINALI**

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si richiamano tutte le disposizioni contenute nelle leggi e nei Regolamenti in materia.
2. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento saranno abrogate le precedenti norme di natura regolamentare, approvate con precedente deliberazione del Consiglio Comunale ed ogni altra norma di natura regolamentare approvata dal Comune, con esso incompatibile.
3. Le disposizioni introdotte dal presente Regolamento saranno disapplicate ed automaticamente adeguate in presenza di sopravvenute norme sovraordinate con esse non compatibili